



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 26 luglio 2020

Biancamano S.p.A. comunica che a seguito di una informativa ex articolo 173 L.F. dei Commissari del concordato preventivo della società Aimeri Ambiente S.r.l. (partecipata al 100% da Biancamano S.p.A.), il Tribunale di Milano con decreto notificato in data 24 luglio 2020 ha convocato la società controllata e il suo attuale organo amministrativo nonché quello in carica sino al 6 maggio 2020 ad un'udienza che si terrà il 7 agosto 2020 per valutare la predetta informativa in merito alle circostanze che gli stessi hanno segnalato al Tribunale essersi verificate durante l'esecuzione del procedimento per concordato preventivo in continuità aziendale, con possibile applicabilità delle norme di cui agli artt. 185-186 L.F. Con il medesimo decreto, che si allega, il Tribunale ha disposto la comunicazione dell'informativa dei commissari ex articolo 173 L.F. ai creditori di Aimeri Ambiente S.r.l. ai sensi dell'articolo 186 L.F. nonché al pubblico ministero.

Il Gruppo Biancamano è tra i primi operatori privati in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione **Investor Relations – Comunicati Price Sensitive**



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

RG C.P. N. 98/2016 AIMERI AMBIENTE S.R.L.

Il giudice delegato Dott. Francesco Pipicelli,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'informativa di reato ai sensi dell'art. 173 l.f. segnalata dall'organo commissariale avente vigilanza sull'esecuzione del concordato in continuità aziendale, in data 15.7.2020, in cui si espongono i seguenti possibili atti in frode e/o distrattivi dell'attivo concordatario destinato alla distribuzione ai creditori, informativa così trascritta nei suoi punti salienti:

Dagli estratti conto di Aimeri (cfr. all. 3) ricevuti dalla signora Alessandra De Andreis (attualmente responsabile amministrativo di Aimeri e di Energetica ed amministratore delegato delle due società fino alla data del 6.5.2020), i sottoscritti hanno quindi constatato che dal conto corrente n. 803940 intestato ad Aimeri Ambiente acceso presso la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate sono state prelevate le seguenti somme:

- il giorno 7.2.2020 la somma di euro 120.000,00 con bonifico a favore di Energeticambiente s.r.l. con la seguente causale "ANTICIPO SCADUTO ENERGETICAMBIENTE PER PAGAMENTI IN SURROGA";
- il giorno 11.2.2020 la somma di euro 805.338,59 mediante assegni circolari;
- il giorno 17.2.2020 la somma di euro 1.000.000,00 con bonifico con la seguente causale "ENERGETICAMBIENTE S.R.L. FINANZIAMENTO SOCI".

I sottoscritti tengono a segnalare che il predetto conto corrente era stato aperto dalla Società, nel mese di novembre 2019, su espressa richiesta dei sottoscritti Commissari, come riferito nel richiamato parere alla relazione periodica al 30.6.2019, al fine di separare i flussi finanziari della gestione corrente con le disponibilità liquide destinate all'esecuzione del primo piano di riparto parziale (approvato nel mese di giugno 2019) e quindi per far confluire la somma di euro 5.950.000,00.= necessaria al completamento del predetto piano di riparto parziale a favore dei creditori privilegiati non dilazionati di Aimeri, non ancora soddisfatti a causa di problematiche connesse all'accertamento dei destinatari dei pagamenti, in ragione delle già rilevate difficoltà di riconciliazione delle posizioni con i fondi di previdenza complementare e le società finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio. Quel conto corrente era quindi espressamente vincolato all'esecuzione dei residui pagamenti ai creditori privilegiati di Aimeri Ambiente e fuori dalla disponibilità della Società per l'esercizio della continuità aziendale.

I sottoscritti hanno richiesto copia degli assegni circolari emessi in data 11.2.2020 e copia della delibera di finanziamento ricevuti con mail del 30 giugno 2020 dalla signora De Andreis senza alcuna nota di commento (cfr. all. 4, all. 5 e all. 6).

Le risorse finanziarie di Aimeri per l'esecuzione del piano concordatario risultano quindi largamente deficitarie rispetto alle previsioni, soprattutto considerando che (i) già nel parere a commento della relazione semestrale al 30.6.2019 i sottoscritti Commissari Giudiziali avevano evidenziato un deficit di oltre 6,7 milioni di euro rispetto all'incasso dei crediti commerciali attesi (in larga misura da attribuire al fallimento del debitore Kalat Srl) e che (ii) nel primo semestre 2020 sono stati conseguiti incassi di crediti commerciali per soli 382 mila euro.

Quanto sopra espresso raffigura quindi una situazione palesemente in contrasto con le affermazioni contenute nell'accordo di finanziamento (cfr. lettera G) secondo le quali il finanziamento sarebbe risultato compatibile con il fabbisogno concordatario viste le disponibilità liquide e le necessità a breve o medio termine.

Occorre, infatti, evidenziare che le liquidità di Aimeri risultavano già alla data di sottoscrizione dell'accordo di finanziamento interamente destinate ed assorbite al soddisfacimento dei creditori sociali (prededucibili e privilegiati in particolare), come del resto riconosciuto dalla stessa Aimeri. Ed infatti in data 06.02.2020 Aimeri, per il tramite del proprio advisor legale, ha trasmesso ai Commissari Giudiziali il secondo progetto di riparto parziale dell'attivo¹ (cfr. all. 7) nel quale si dà espressamente atto che le somme liquide disponibili alla medesima data, pari ad € 6.647.110,38.=, risultavano accantonate per il soddisfacimento del residuo importo dei creditori privilegiati non dilazionati (€ 4.133.170,55) e per la copertura dei fondi specificamente accantonati (€ 2.482.717,00), risultando pertanto il residuo importo di € 262.426,78.= per il riparto (parziale) dei creditori privilegiati dilazionati con accordo.

(i) non è stata spontaneamente comunicata dagli amministratori di Aimeri e di Energetica ai Commissari Giudiziali, che anzi ne hanno appreso l'esistenza solo nell'ambito di approfondite verifiche contabili;

(ii) è stata effettuata in una situazione di sostanziale incapacità di Aimeri ad adempiere all'esecuzione del piano concordatario, considerati i rilevanti deficit di incassi sia per quanto concerne i crediti commerciali che i canoni di locazione di affitto d'azienda, nonché il grave ritardo nell'esecuzione del piano di riparto a favore dei creditori privilegiati non dilazionati, ora divenuta impossibile per incapienza di fondi;

(iii) è stata effettuata in una situazione di acclarata sostanziale incapacità di Energetica a restituire il finanziamento, alla luce della crisi finanziaria in cui versa, testimoniata soprattutto dall'elevato debito tributario e previdenziale scaduto e, in ogni caso, avente natura postergata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 cod.civ.;

Le circostanze sopra descritte risultano, infine, ulteriormente aggravate dalla constatazione che gli amministratori di Energetica, in un quadro di crisi finanziaria che ha addirittura richiesto di ricorrere ad un finanziamento improprio da parte di Aimeri e di non versare i canoni di affitto d'azienda, ha continuato a destinare parte delle proprie risorse alla capogruppo Biancamano pagando prestazioni di servizi amministrativi, sebbene scadute nel settembre 2019, per circa 1.300.000,00 euro nell'arco del primo semestre 2020, come risulta dagli estratti di conto corrente inviati ai Commissari (cfr. all. 10, 11 e 12).

lette le plurime gravi criticità segnalate dall'Organo Commissariale in ordine alla fase di adempimento ed esecuzione del procedimento per concordato preventivo in continuità aziendale, con possibile applicabilità delle norme di cui agli articoli 173-185-186 l.f.;

visto il disposto dell'art. 185 ultimo comma l.f. laddove si espone che *“fermo restando il disposto dell'art. 173 l.f. il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario...”*: si tratta infatti di un apparato rimediale previsto per far fronte all'inosservanza della proposta, sulla base del rilievo commissariale di inadempimenti o ritardi nell'adempimento rispetto ai riparti programmati, spettando l'esecuzione al legale rappresentante sotto la vigilanza commissariale in assenza del liquidatore giudiziale;

rilevato che il riferimento all'art. 173 l.f. appare superfluo e volto a ribadire – oltre alla descrizione oggettiva della condotta rilevante di atti in frode e/o distrattivi di risorse - che tali

rimedi sostitutivi, collocandosi in fase esecutiva, operano in una fase non interferente con la revoca dell'ammissione che può essere disposta fino all'omologa;

ritenuto che ciò si desume anche indirettamente – per il caso di continuità aziendale - dall'art. 186 bis ultimo comma l.f. che fa riferimento all'art. 173 l.f. per il venir meno delle condizioni di legge in corso di procedura, e non in fase esecutiva, quanto all'attività di impresa che risulta manifestamente dannosa nella sua prosecuzione rispetto all'alternativa liquidatoria;

visto l'art. 185 ultimo comma LF e ritenuto dunque di dover attivare immediatamente ed in via di urgenza sul punto i poteri officiosi del Tribunale, impregiudicata ogni ulteriore e più approfondita valutazione da parte del Tribunale, anche a tutela della *par condicio creditorum*, date le circostanze esposte;

rilevato che la condotta descritta di spostamento delle risorse verso ENERGETICAMBIENTE srl è idonea a configurare anche un possibile grave inadempimento ex art. 186 l.f. rispetto all'esecuzione in atto dei riparti con somme destinate ai creditori del concordato, con conseguente obbligo di informativa commissariale ai creditori tutti a mezzo PEC oltre che di segnalazione al P.M. in sede;

rilevato che quanto all'organo amministrativo di AIMERI AMBIENTE i Commissari Giudiziali hanno esposto il seguente assetto organizzativo:

AIMERI AMBIENTE SRL

Sino al 6 maggio 2020 il Consiglio di amministrazione era composto da:

- Alessandra De Andreis, , CF DNDLSN69B47A145V, amministratore delegato con procura generale conferita in data 30.5.2013;
- Davide Bianchi, CF BNCDVD81H05E290Z, consigliere
- Giuseppe Caruso, , CF CRSGPP65M10F205R, consigliere

Il 6 maggio 2020 sono stati nominati:

- Paola Annamaria Petrone CF PTRPNN67R69F205C, presidente e amministratore delegato
- Federico Antonio Luciano Castelnovo, CF CSTFRC64M27F205B, consigliere
- Franco Carlo Mariano Papa, , CF PPAFNC57E23F205D, consigliere dimessosi il 19.6.2020.

In data 21.5.2020 è stata revocata la procura generale ad Alessandra De Andreis.

FISSA

per l'esame delle circostanze esposte nell'informativa dei Commissari Giudiziali, in contraddittorio con il legale rappresentante *pro tempore* e con l'organo amministrativo della società debitrice AIMERI AMBIENTE SRL, che dovrà comparire personalmente, l'udienza innanzi al Tribunale in composizione collegiale del **7 agosto 2020 ore 12:30;**

Assegna alla società in concordato termine fino al 3 agosto 2020 per l'eventuale deposito di memoria difensiva e documenti e/o per la reintegrazione delle risorse concordatarie.

Assegna ai Commissari Giudiziali termine fino al 5 agosto 2020 per l'eventuale deposito di relazione integrativa.

Dispone che i Commissari Giudiziali segnalino i fatti trasmettendo l'informativa ed il presente decreto a mezzo PEC a tutti i creditori ex art. 186 l.f. per le loro determinazioni nonché al PM in sede.

Dispone che la cancelleria provveda a dare comunicazione urgente del presente provvedimento alla società proponente come costituita nel giudizio di concordato anche a mezzo PEC, nonché ai Commissari Giudiziali che lo trasmetteranno via PEC anche al legale

rappresentante ed all'organo amministrativo, ed al Pubblico Ministero in sede per le sue determinazioni.

Il giudice delegato

dott. Francesco Pipicelli